CAMERA DEI DEPUTATI N. 1526

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(TAVIANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

—

Istituzione del Fondo di assistenza per il Personale della Pubblica Sicurezza

Seduta del 26 giugno 1964

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Prima dell'emanazione della legge 7 febbraio 1951, n. 168, con la quale venne disposta la devoluzione del 20 per cento dei proventi per violazioni alle leggi tributarie ai fondi di assistenza costituiti presso le amministrazioni dalle quali dipendono gli accertatori, operavano in seno alla Direzione Generale della pubblica sicurezza tre enti con personalità giuridica propria: la « Fondazione del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza », la « Fondazione polizia ferroviaria » e la « Fondazione borse di studio a favore dei figli dei funzionari di pubblica sicurezza, e del personale appartenente al Corpo guardie di pubblica sicurezza ».

A seguito dell'entrata in vigore della suddetta legge, si avvertì la necessità di costituire un nuovo ente di assistenza, che avesse i requisiti richiesti dalle nuove norme, allo scopo di poter beneficiare delle provvidenze ivi previste, e che provvedesse, nel contempo, a unificare l'assistenza a favore di tutto il personale della pubblica sicurezza, ispirandosi a criteri più rispondenti alle esigenze della vita moderna.

Pertanto, venne istituito il Fondo di assistenza previdenza e premi per il personale della pubblica sicurezza, riconosciuto come persona giuridica privata con decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1952, n. 1112, ai sensi dell'articolo 12 del Codice civile.

In tale condizione di persona giuridica privata, il Fondo assistenza previdenza e premi per il personale della pubblica sicurezza è sottoposto alla vigilanza governativa, che viene esercitata dal Ministero dell'interno, ed al controllo di legittimità della Corte dei Conti, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

L'attività svolta dal Fondo in questo periodo, pur feconda di risultati positivi, ove si tenga conto dei mezzi a disposizione, aveva tuttavia messo in luce l'inadeguatezza di alcune norme dello Statuto, specie per quanto riguarda le forme di assistenza, le categorie aventi diritto all'assistenza, nonché la composizione ed il funzionamento dei vari organi dell'Ente.

Pertanto, dal Consiglio d'amministrazione venne deciso di apportare alcune modifiche ed integrazioni alle norme suddette.

Senonché, il Consiglio di Stato, cui era stato chiesto il prescritto parere, nel rilevare la natura indubbiamente pubblicistica dei mez-

zi e dei fini dell'ente, ravvisò la necessità che si provvedesse con formale atto legislativo alla costituzione in ente pubblico del Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza, e che si facesse successivamente approvare il nuovo Statuto con decreto presidenziale, ai sensi dell'articolo 87, comma 5°, della Costituzione, in conformità del procedimento recentemente seguito per la costituzione del Fondo di assistenza per i finanzieri.

Per le suesposte considerazioni, è stato predisposto il presente disegno di legge, composto di 6 articoli.

Con l'articolo 1, viene istituito il nuovo ente, denominato « Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza », e sottoposto alla vigilanza del Ministero dello Interno.

L'articolo 2 stabilisce i fini dell'ente, ispirati alle nuove e più moderne forme assistenziali, ed elenca le categorie a favore delle quali potrà essere esercitata l'attività assistenziale.

Con l'articolo 3, si assegnano al nuovo ente il patrimonio del Fondo assistenza previdenza e premi per il personale della pubblica sicurezza, nonché le entrate di competenza di quest'ultimo.

L'articolo 4 contiene disposizioni per la formulazione e l'approvazione del nuovo Statuto.

Gli articoli 5 e 6, infine, recano disposizioni transitorie e finali.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

È istituito il « Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza », al quale viene conferita la personalità giuridica di diritto pubblico.

Esso è posto sotto la vigilanza del Ministero dell'Interno ed ha sede in Roma, presso la Direzione Generale della pubblica sicurezza.

ART. 2.

Il Fondo di cui al precedente articolo ha lo scopo di provvedere:

a) all'assistenza degli orfani del personale civile e militare della pubblica sicurezza di qualsiasi carriera e grado, deceduto, in servizio od in quiescenza; del personale stesso in servizio e dei loro familiari in caso di bisogno;

b) al conferimento di contributi scolastici ed alla concessione, mediante concorso, di borse di studio ai figli del personale anzidetto;

c) all'assicurazione del personale di pubblica sicurezza addetto a servizi particolarmente rischiosi;

d) alla concessione di sussidi al personale militare e civile della pubblica sicurezza, alle loro vedove, ai loro orfani ed eccezionalmente ad altri loro parenti superstiti, in caso di malattia, di indigenza o di altro particolare stato di necessità;

e) alla concessione di adeguati contributi ai reparti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, per la istituzione di sale con-

vegno, circoli, centri di riposo o sportivi, colonie estive, stabilimenti balneari o montani, biblioteche, e per ogni altra iniziativa intesa a favorire l'elevazione spirituale e culturale, nonché la sanità morale e fisica dei dipendenti e delle loro famiglie, salvo che l'Ente non ritenga di provvedervi direttamente;

f) alla ripartizione dei premi cui hanno diritto gli agenti accertatori di contravvenzioni, secondo le modalità ed entro i limiti previsti dalle leggi dello Stato;

g) alla concessione di premi al personale civile e militare che si sia distinto in servizi di eccezionale importanza, con sicuri vantaggi per la collettività e l'accresciuto decoro dell'Amministrazione;

h) ad ogni altra forma di assistenza sociale nei confronti del personale anzidetto.

ART. 3.

Sono devoluti al Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza il patrimonio del Fondo assistenza previdenza e premi per il personale della pubblica sicurezza, nonché le entrate che la legislazione vigente ed ogni altra disposizione assegnano allo stesso Fondo.

ART. 4.

Nello statuto del Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro, saranno stabilite le disposizioni per l'amministrazione del Fondo ed i relativi controlli.

ART. 5.

Fino a quando non verrà emanato lo statuto di cui al precedente articolo 4, saranno osservate, in quanto applicabili, per la gestione del Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza, le disposizioni contenute nello statuto del Fondo assistenza previdenza e premi per il personale della pubblica sicurezza approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1952, n. 1112 e successive modificazioni.

ART. 6.

La presente legge ha effetto dall'esercizio finanziario successivo a quello corrente alla data in cui sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.